
DIRITTO ANNUALE 2013

Spettabile Impresa,

la Camera di Commercio di Bergamo informa che il versamento del DIRITTO ANNUALE ⁽¹⁾ deve essere eseguito *in un'unica soluzione entro il 17 giugno 2013*, esclusivamente **tramite modello di pagamento F24**, in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

È possibile effettuare il versamento **nei trenta giorni successivi al termine** maggiorando l'importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. ⁽²⁾

	diritto dovuto per la sede
- IMPRESE INDIVIDUALI (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 88,00
- SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE ⁽³⁾	€ 100,00
- SOCIETÀ SEMPLICI (non agricole)	€ 200,00
- SOCIETÀ TRA AVVOCATI (art. 16 comma 2 del D.Lgs. 96/2001)	€ 200,00

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano l'attività economica anche con unità locali devono versare **per ciascuna di esse**, alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**.

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Con nota 19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sul criterio di calcolo e di arrotondamento del diritto dovuto per le unità locali e della maggiorazione dello 0,40% da applicare al diritto in caso di pagamento nei trenta giorni successivi alla scadenza.

La nota ministeriale è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

1. Art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

2. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso in cui il versamento venga effettuato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

3. Ai fini della determinazione del diritto annuale sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle sezioni speciali del Registro imprese relative alle "imprese agricole / imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

PROROGHE

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi (ad es. *studi di settore*), si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2013 è dovuto **solo** alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta il giorno 1 gennaio 2013.

COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

Indicare negli appositi spazi il **codice fiscale**, i **dati anagrafici** e il **domicilio fiscale** dell'impresa. Quindi nella **SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**, indicare:

- la sigla **BG** nella colonna **codice ente**
(in caso di pagamento a favore di altra Camera di Commercio, indicare la sigla automobilistica della relativa provincia)
- il codice **3850** nella colonna **codice tributo**
- l'anno **2013** nella colonna **anno di riferimento**
- l'**importo** che si versa nella colonna **importi a debito versati**.

Gli importi dovuti alla medesima Camera di Commercio devono essere sommati ed indicati in un unico importo. Ad esempio, se un'impresa deve pagare per sede e una unità locale iscritte entrambe alla Camera di Commercio di Bergamo, l'importo da indicare è dato dalla somma dei due importi dovuti; se invece le eventuali unità locali sono iscritte presso altre Camere di Commercio, si deve indicare un solo importo per ciascuna Camera di Commercio.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER DIRITTO ANNUALE 2012

Si ricorda alle imprese che non avessero ancora provveduto al pagamento del diritto annuale 2012 che è possibile avvalersi del ravvedimento operoso entro un anno dal relativo termine di pagamento.

Dettagliate informazioni sul ravvedimento operoso per il diritto annuale sono consultabili sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento verrà applicata la sanzione prevista dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e dal Regolamento della Camera di Commercio di Bergamo.

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Sanzioni sul diritto annuale.

RILASCIO CERTIFICAZIONI

Si ricorda che dal 1° gennaio di ogni anno, il **rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese è **condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale dell'anno precedente**.

Per informazioni: sito internet www.bg.camcom.it – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 0354225262/202 – fax 0354225203 – e-mail: diritto.annuale@bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2013